

VIII CONVEGNO NAZIONALE A.Co. (Aggiornamento Consulenti)

Sicurezza sul lavoro e Formazione

Professionisti della Formazione:

responsabilità e adempimenti per garantire la conformità

Con la partecipazione di



Evento sponsorizzato da



VIII Convegno nazionale A. Co.



con la partecipazione



Sicurezza sul lavoro e Formazione

Professionisti della Formazione: responsabilità e adempimenti per garantire la conformità

10 Novembre 2017

Palazzo Pretorio, Figline Incisa Valdarno (FI)

- 08.30** Iscrizione dei partecipanti
- 09.00** Apertura dei lavori e saluto Presidenza AIFeCS e Direzione Microcosmo
- 09.15** *Prof. Beniamino Deidda (già Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze Componente Comitato Direttivo Scuola di Magistratura)*
Analisi giurisprudenziale sulla responsabilità dei professionisti/formatori nella sicurezza sul lavoro
- 10.00** *Dott.ssa Susanna Cantoni (già Direttore Dipartimento Prevenzione Medica e Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Asl Milano)*
Analisi e attività di controllo su formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in aziende del territorio Lombardo ed eventuali notizie di reato
- 10.45** Coffee Break
- 11.10** *Dott. Giorgio Miscetti (Responsabile UOC Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro USLUMBRIA1 Perugia -Direttore del Dipartimento di Prevenzione USLUMBRIA1 Perugia)*
Attività di controllo su formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in aziende del territorio Umbro e conseguenti provvedimenti di vigilanza
- 11.55** *Dott. Giuseppe Petrioli (già Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL 10 di Firenze)*
Analisi e attività di controllo su formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in aziende del territorio Toscano ed eventuali notizie di reato
- 12.40** *Riccardo Ficozzi (Vice Presidente AIFeCS)*
La formazione nell'era dei vu cumprà: venditori di attestati o professionisti della formazione? Scoprire e far scoprire le differenze
- 13.30** Pausa pranzo
- 14.45** **Sezione Poster "VOCE AGLI AIFECSPPOINT E MICROCOSMOPPOINT"**
Durante il pomeriggio i Point che avranno presentato i poster li esporranno - Dibattito aperto
- 15.30** **Premiazione del Miglior poster per contenuti e innovazione- Valutazione da parte del Comitato Scientifico di AIFeCS**
- 16.30** **Premiazione del Microcosmopoint 2017 e Aifecspoint 2017 "Premiazione di eccellenza"**

Evento Sponsorizzato da



L'evento formativo è valido per:
- Aggiornamento RSPP/ASPP, coordinatori, formatori
- Aggiornamento preposti, dirigenti, datori di lavoro
- Crediti CNPI - Crediti CNI

Sicurezza sul lavoro e Formazione
Professionisti della Formazione:
responsabilità e adempimenti per garantire la conformità

Analisi giurisprudenziale sulla responsabilità dei professionisti/formatori nella sicurezza sul lavoro

Prof. Beniamino Deidda - già Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze Componente Comitato Direttivo Scuola di Magistratura

Con l'introduzione nel nostro ordinamento degli Accordi Stato-Regione del dicembre 2011 si è imposta la necessità di regolamentare i requisiti della figura del formatore in materia di sicurezza del lavoro. La disciplina che ne è seguita ha dovuto inevitabilmente uniformarsi ai principi contenuti negli articoli 36 e 37 del decreto 81/2008 in materia di formazione ed informazione di tutti i soggetti deputati ad attuare le norme di sicurezza per il lavoro.

Particolare attenzione va dedicata ai requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti che effettivamente prestano la loro attività quali formatori.

Tali requisiti sono stati oggetto dell'attenta elaborazione della Commissione Consultiva Permanente in adempimento della previsione di legge contenuta nel decreto 81. Il decreto interministeriale del 6 marzo 2013 ha poi dato forza cogente ai criteri già citati.

Va sottolineato che nel disegno del legislatore assumono prevalente importanza i requisiti che devono essere posseduti da coloro che effettivamente svolgono opera formativa, piuttosto che i requisiti posseduti dalle agenzie che si incaricano di organizzare la formazione.

La realtà effettuale è tuttavia in contraddizione con lo spirito delle norme vigenti, giacché il "mercato" della formazione sui luoghi di lavoro sembra in balia di presenze ed operazioni non sempre in linea con le regole che disciplinano l'accreditamento degli istituti formativi.

E' pertanto necessario esaminare, da un lato, quali siano le regole vigenti che consentano a tutti di potersi impegnare nell'opera formativa e, dall'altro, individuare i soggetti che portano la responsabilità per la violazione di tali regole.

In proposito è necessario distinguere due tipologie di soggetti che nel nostro ordinamento sono chiamati al rispetto delle norme, secondo precetti che sono contenuti alternativamente nelle norme del decreto 81, nel decreto interministeriale 6 marzo 2013 e, infine, nel codice penale. I soggetti sono intuitivamente:

1) i datori di lavoro cui la legge fa obbligo di fornire una determinata formazione ai vari soggetti presenti nell'azienda. E' evidente che sui datori di lavoro grava l'obbligo di fornire non una qualsiasi formazione, ma precisamente quella che è adeguata per qualità e quantità ai canoni stabiliti per legge. Grava dunque sui datori di lavoro un obbligo organizzativo, di previsione e di attuazione dei precetti in materia di formazione. Ma su di essi grava un obbligo ulteriore quando si rivolgono ad agenzie esterne, richieste di dispensare concretamente la formazione, nel senso che essi devono vigilare che le agenzie incaricate siano in possesso dei requisiti formali e sostanziali che la legge prevede e che la formazione concretamente fornita sia esattamente quella imposta dalla legge.

2) i titolari delle agenzie che intervengono nel settore della formazione nei luoghi di lavoro. L'esperienza ha dimostrato qualche disinvoltura nell'occupare fette di mercato da parte di soggetti non del tutto in regola con le norme sull'accreditamento, o addirittura sprovvisti dei necessari requisiti sostanziali. E' chiaro che la estrema varietà dei comportamenti lascia posto alle ipotesi di molteplici violazioni della legge penale: si

può andare dalle violazioni formali in materia di documenti destinati alla fede pubblica o in materia di autocertificazione fino alla realizzazione di veri e propri raggiri che concretano comportamenti truffaldini. Infine occorre riflettere sul fatto che questi comportamenti incidono gravemente sul bene giuridico che le norme intendono proteggere, che è in definitiva la salute e la sicurezza dei lavoratori

Analisi e attività di controllo su formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in aziende del territorio Lombardo ed eventuali notizie di reato

Dott.ssa Susanna Cantoni - già Direttore Dipartimento Prevenzione Medica e Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Asl Milano

Intervento dedicato alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con un focus sulla realtà lombarda.

L'intervento tratta i seguenti argomenti:

- L'oggetto dei controlli dei Servizi PSAL
- Alcune criticità delle norme; il nuovo accordo Stato-Regioni
- La vigilanza dei soggetti accreditati e ope legis: metodi, criteri, risultati
- I reati denunciati alla Procura
- Sperimentazione e-learning in Lombardia
- L'importanza del controllo interno all'azienda
- Imprese e lavoratori stranieri: un esempio pratico di assistenza/controllo dell'ASL
- La formazione nelle indagini per infortunio e malattie professionali; direttive delle Procure

Attività di controllo su formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in aziende del territorio Umbro e conseguenti provvedimenti di vigilanza

Dr. Giorgio Miscetti - Responsabile UOC Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro USLUMBRIA1 Perugia -Direttore del Dipartimento di Prevenzione USLUMBRIA1 Perugia

Con l'avvento delle norme di origine europea relative all'igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, l'attività di vigilanza svolta dagli organi istituzionali si è certamente arricchita di temi ed argomenti sui cui esercitare azioni di controllo. In tal senso ed in aggiunta ai tradizionali aspetti di natura meccanico impiantistica, fisica, tossicologica, sanitaria, di protezione individuale ed organizzativa, dette norme impongono un controllo anche su aspetti largamente immateriali, come quelli legati agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori. Obblighi che, partendo dagli artt. 36 e 37 del DL 81/08 e passando attraverso molteplici richiami inf/formativi specifici, per argomento (cancerogeni, rumore, attrezzature..) o ruolo di figure di riferimento (dirigenti, preposti, RSPP e ASPP, RLS, addetti alle emergenze..), hanno creato un sistema di adempimenti certamente complesso; una complessità che investe

non solo i destinatari della norma, ma anche chi è incaricato di controllarne la corretta ed effettiva applicazione. Ed in tal senso le indicazioni vincolanti fornite nel tempo dalla conferenza stato regioni (2011-2016), seppur di assoluta necessità, non sempre hanno colto l'obiettivo di semplificare il compito dei Datori di Lavoro e degli organi di controllo. Di fatto oggi la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di formazione presenta ancora molti punti di criticità e ciò non solo sul piano della verifica diretta delle attività poste in essere dai datori di lavoro e degli atti di riferimento, ma anche e soprattutto sul piano della verifica dell'efficacia degli interventi di inf/formazione stessi. Efficacia che, frequentemente, si mostra inadeguata non tanto nel corso del controllo sul campo (aspetti tecnici, cronologici, procedurali, documentali..), ma soprattutto, e purtroppo, a valle di eventi infortunistici. E' proprio il confronto con le dinamiche di tali eventi, infatti, che consente di evidenziare come sul piano dell'organizzazione del lavoro, delle procedure e dei comportamenti (DDL, preposti, lavoratori..) il messaggio formativo a volte non abbia raggiunto risultati accettabili. Un riscontro di quanto sopra si trova anche nell'andamento dei provvedimenti di vigilanza emessi negli nel corso degli anni dal servizio PSAL della USLUMBRIA1 in tema di obblighi di formazione; provvedimenti consistenti soprattutto in "prescrizioni" che, in quanto espressivi di franca violazione della norma, danno origine a conseguenti comunicazioni di notizia di reato, salvo accedere alla depenalizzazione di cui al DL 758/94 in caso di ottemperanza. In rari casi la comunicazione di notizia di reato non ha riguardato aspetti inerenti il DL 81/08, bensì reati di diversa natura riconducibili a fattispecie di falso in atto privato. Una discreta quota di provvedimenti sono invece riconducibili al campo della disposizione di cui all'art. 10 del DPR 520/55 e cioè a provvedimenti di natura amministrativa che si rendono necessari laddove, pur rispondendo alla norma, l'intervento formativo sia passibile di ulteriore miglioramento (contenuti specifici, modalità di attuazione..). Non sono poi infrequenti anche altri provvedimenti amministrativi, emessi in forma di note di chiarimento, indicazioni, suggerimenti, anche questi volte a favorire la migliore applicazione degli obblighi di inf/formazione

Analisi e attività di controllo su formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in aziende del territorio Toscano ed eventuali notizie di reato

Dr. Giuseppe Petrioli - già Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL 10 di Firenze

La formazione di tutti i soggetti titolari di obblighi è uno dei cardini più importanti per garantire la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro, al pari della sicurezza delle macchine degli impianti, dei locali di lavoro e della adeguatezza della organizzazione del lavoro. E' pertanto importante che l'avvenuta effettuazione della formazione sia all'attenzione anche degli organi di vigilanza per i quali è possibile verificare gli aspetti formali (reale effettuazione, numero di ore, requisiti dei docenti, congruità degli attestati, ecc.) e quelli sostanziali (reale efficacia della formazione effettuata). Tali aspetti vengono in linea di massima sistematicamente presi in esame nell'ambito di inchieste per infortuni e per malattie professionali ma non

ancora abbastanza nell'ambito dei controlli che vengono effettuati nelle imprese e nei cantieri. Verrà sinteticamente esposto l'orientamento dei controlli su questo tema in Regione Toscana

La formazione nell'era dei vu cumprà: venditori di attestati o professionisti della formazione?

Scoprire e far scoprire le differenze

Riccardo Ficozzi – Vice Presidente AIFeCS

Abbiamo dedicato i 7 appuntamenti che, negli anni passati, hanno preceduto questo evento ad evidenziare l'importanza della qualità della formazione che viene promulgata a lavoratori ed aziende da parte dei professionisti del settore, cercando in ogni modo di accrescere il bagaglio di conoscenza di chi – al nostro fianco – opera quotidianamente in questo settore ma, quest'anno, complici gli accadimenti che hanno caratterizzato la nostra storia recente e la deriva inarrestabile che sta subendo il mercato, sentiamo l'esigenza di porre l'accento su un aspetto dai più fin troppo bistrattato ma motore della nostra quotidiana attività.

Come noto, infatti, in maniera esponenziale proliferano sul territorio nazionale i c.d. “venditori di attestati”: commercianti senza scrupoli che – in barba a leggi e norme e sfruttando la sostanziale ignoranza dei più – hanno messo su un vero e proprio mercato di attestati che, noncurante di responsabilità deontologico-professionali ma anche legali che pendono individualmente in capo a chi opera in questo delicatissimo ambito, mira a ridurre al minimo l'impegno finalizzato ad erogare formazione ad appannaggio di una vendita spasmodica di “pezzi di carta” privi di valore che vengono “spacciati” come attestati ad ignari titolari di aziende.

A nostro parere, quindi, è giunto il momento di porre a confronto rappresentanti istituzionali e formatori/agenzie formative e più in generale operatori del settore Sicurezza sul Lavoro affinché siano chiare a tutti le responsabilità che pendono in capo a ciascuno di essi: siano esse professionali che legali (penali ed amministrative). Occorre uscire dal limbo dell'ignoranza delle norme chiarendo – al di là di ogni artato equivoco – che figura giuridica ricopre un operatore del settore, le sanzioni a cui va incontro in caso di noncuranza e violazione delle norme, la validità legale di un attestato e ogni altro aspetto che – nella tematica specifica – si riterrà opportuno voler sviscerare nel corso dell'evento.

Purtroppo il nostro è un Paese in cui notoriamente dilaga una cultura secondo la quale, se ad una persona si dice che deve fermare il suo veicolo al semaforo rosso, non lo farà fino a che non saprà che – in caso contrario – avrà un prezzo da pagare e che ci sono dei sistemi atti a controllare il rispetto di tale osservanza.

Alla luce della nostra esperienza, basata su un campione di numerosissimi operatori dislocati in ogni dove nel nostro territorio nazionale, abbiamo ben capito che “l'attestato a 5 euro” fa gola ai più ed è un ottimo “specchietto per le allodole” poiché consente con il minimo sforzo una immediata rilevante fonte di guadagno e tutto ciò accade perché – come detto – i più disconoscono le responsabilità che pendono in capo a ciascuno di loro. Da ciò deriva anche il crescente fenomeno di utenti finali che – realizzando che i soldi che spendono sono finalizzati al mero acquisto di un “pezzo di carta” - si sentono legittimati a risparmiare per l'acquisto di quel ciclostile e decidono di autoprodurlo determinando una ulteriore degenerazione del

sistema Sicurezza sul Lavoro che, nel frattempo, registra numeri impressionanti di incidenti sui luoghi di lavoro.

Al fine di contrastare tutto ciò e di garantire i professionisti che collaborano con noi ed i loro stessi clienti, con enorme dispendio di tempo e denaro stiamo migrando verso un sistema che consentirà a tutti (Operatori, Aziende ed Istituzioni) di verificare in tempo reale la validità giuridica, legale e formativa di ogni attestato che verrà rilasciato dalla nostra rete in ambito nazionale e, proprio al fine di far comprendere che tale attività rappresenta una risorsa, una tutela ed una garanzia e non certamente un onere.

Sezione Poster “VOCE AGLI AIFECSPPOINT E MICROCOSMOPPOINT”

1- Microcosmo – Dott.ssa Papalini

Apprendistato Professionalizzante: un’opportunità economica e formativa

Da quest’anno Microcosmo mette a disposizione dei professionisti affiliati l’opportunità di promuovere presso le aziende la formazione per apprendistato. Uno studio statistico ha evidenziato che gli apprendisti nel 2015 era aumentati del 2.8%, nel 2016 del 28% per arrivare al 2017 con un incremento nei primi 5 mesi già del 27% e nei mesi di luglio settembre un incremento del 12%. Tale studio ha incentivato Microcosmo a selezionare personale qualificato in materia di apprendistato e di metterlo a disposizione di affiliati che non hanno le conoscenze ma hanno l’opportunità di promuovere un nuovo servizio. Ma cosa è l’apprendistato e a chi si rivolge.

Il dlgs 81/2015 (cosiddetto JOBS ACT) ha rivisto ed aggiornato la normativa che regola il contratto di APPRENDISTATO, abrogando definitivamente il T.U.167/2011. Numerose modifiche sono state introdotte rispetto al sistema di alternanza scuola-lavoro, mentre l’**apprendistato professionalizzante** risulta pressoché invariato.

Viene ribadita la **finalità occupazionale del contratto**, sottolineandone il carattere fortemente professionalizzante, con la **formazione come elemento centrale e discriminante**.

Il percorso di crescita dell’apprendista viaggia su due binari paralleli: quello della **formazione al lavoro (professionalizzante)**, fortemente pratica, e quello della crescita delle **competenze di base (trasversali)**, utili per un inserimento efficace nel contesto aziendale e per lo sviluppo dell’identità professionale del giovane lavoratore.

Novità importante è la **possibilità di assumere** con questo tipo di contratto **anche lavoratori in mobilità a prescindere dall’età** (quindi anche over 29): l’idea è quella di offrire al lavoratore fuori dal circuito-lavoro una nuova occasione di impiego e di riqualificazione ed di fornire all’azienda la possibilità di

usufruire delle importanti agevolazioni contributive previste anche assumendo personale con una certa esperienza. L'**unica condizione** rimane sempre e comunque **l'adeguata pianificazione della formazione**.

L'erogazione della **formazione**, quindi, **rappresenta la chiave di questo tipo di contratto**: l'azienda può come sempre fare riferimento all'offerta pubblica, gratuita ma organizzata rigidamente, oppure **programmare internamente il proprio percorso formativo**, più flessibile e contestualizzato, **al fine di mantenere i benefici economici del contratto ed al tempo stesso investire sulle professionalità dei nuovi dipendenti**.

Il **contratto di apprendistato** può essere sempre di più non solo **un'opportunità economica, ma anche formativa e strategica** per la crescita dell'azienda

2- Sistema 11 – Dott. Goretti Qualità ambiente e sicurezza

Sistema 11 è una società che opera nel campo della consulenza direzionale, sistemi di gestione, formazione e finanza agevolata; ha sede legale ed operativa in Valdarno con uffici anche a Firenze.

Nell'ambito delle certificazioni aziendali operiamo in generale in tutti i settori e per tutti gli schemi normativi (qualità ISO 9001, ambiente ISO 14001, Sicurezza OHSAS 18001, Sociale SA 8000, Energia ISO 50001, Sicurezza Agroalimentare ISO 22000, Sicurezza Catena di fornitura ISO 28001, Sicurezza informazioni ISO 27001, Marcatura CE elementi strutturali in acciaio e in alluminio ISO 1090, Attestazione SOA, Gestione formazione non formale ISO 29990 ed altre norme settoriali, sistemi di accreditamento Agenzie Formative).

Per il settore formazione, oltre ai corsi obbligatori in ambito Sicurezza, eroghiamo corsi di formazione di tipo tecnico/specialistico sia a catalogo sia su specifiche del Cliente. Alcuni esempi di percorsi formativi specialistici: patentini per micro-saldature Elettroniche IPC, Cariche elettrostatiche ESD, normativa ROHS).

Supportiamo le organizzazioni anche nell'implementazione di modelli organizzativi di vigilanza e controllo secondo il D.lgs. 231/01 offrendo anche il servizio di componenti dell'ODV.

3- Con. Forma. Net – Perito Az. Pavani Servizi di Outsourcing

Conformanet insieme ai Suoi Partner di primo piano rivolge i suoi servizi ad elevato standard qualitativo, ad una clientela esigente, che ha come obiettivo il miglioramento gestionale, la crescita e l'ottimizzazione dei costi aziendali. Ci occupiamo di analizzare i costi esistenti, li ottimizziamo con il processo di esternalizzazione e supportiamo l'azienda in tutti i passaggi necessari alla realizzazione dell'outsourcing. Conformanet si è quindi dotata di un'organizzazione per processi, caratterizzata da pochissimi livelli gerarchici per poter essere il più vicino possibile ai propri Clienti, instaurando un vero rapporto di partnership.

L'outsourcing (“terzializzazione” o “esternalizzazione”) emerge come uno degli strumenti manageriali, di carattere tattico e strategico, che hanno conosciuto la maggiore espansione dell'ultimo decennio, e che, secondo autorevoli e diffuse proiezioni, continuerà a proporsi nei suoi diversi ambiti e nelle sue varie applicazioni, come una via obbligata per la sopravvivenza sul mercato delle imprese, senza distinzione d'industria, dimensione o missione aziendale. In particolare s'intende l'affidamento in appalto, ad una società terza, dei servizi di gestione di una o più parti del

processo produttivo, permettendo così all'imprenditore di potersi concentrare sul proprio "core business".

Garanzia di qualità: per ogni tipologia di lavorazione si garantisce l'impiego della corretta figura professionale atta alla sua esecuzione, se necessario anche attraverso la sostituzione temporanea o definitiva della risorsa.

Presenza costante del personale: appaltando un servizio vengono garantite alla Committente tutte le ore di lavoro necessarie, indipendentemente dal tasso di inevitabile assenteismo (malattia, ferie, maternità, congedi, ecc.);

Risparmio gestionale: l'azienda non si deve più preoccupare della gestione dei dipendenti, dedicandosi completamente al proprio "core business";

Risparmio economico: "acquistare un servizio" costa decisamente meno che avere dei dipendenti propri.

Il pagamento delle prestazioni avviene attraverso la fatturazione al Cliente, a scadenza concordata, di un SERVIZIO; questo permette al Cliente di applicare la corretta deducibilità del suddetto e di imputare la spesa a bilancio alla voce di costo "servizi".

Il fornitore deve provvedere a corredare la fattura con copia del DURC in corso di validità. La fase di start up dell'appalto prevede la stipulazione di un accordo sindacale, con l'organizzazione di riferimento, che tuteli l'azienda ed i lavoratori e a seguito, il contratto stipulato tra le parti (Cliente e Fornitore), verrà certificato dall' Ente Bilaterale Italia (EBI) che garantirà e certificherà la genuinità dell'appalto.

No, viene solitamente definito un accordo tra le parti che prevede il passaggio all'Appaltatrice del TFR maturato fino a quel momento, per il suo saldo, solo nel momento in cui la risorsa lascerà l'azienda.

I dipendenti già in essere presso la Committente continueranno a percepire lo stesso trattamento retributivo. Nuovi eventuali dipendenti necessari saranno assunti dall'Appaltatrice con la possibilità di effettuare congiuntamente la selezione. Il CCNL - Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro con cui verrà assorbito il personale sarà quello relativo alla categoria di competenza.

4- Microcosmo – Dott.ssa Melani

Un Network per erogare corretta formazione come prevenzione

Tra le priorità di un'azienda deve esserci la sicurezza sul luogo del lavoro ed è compito dei Professionisti che nelle aziende informano e formano sulla Sicurezza far entrare la corretta formazione come priorità. Un professionista di qualità non svaluta la sicurezza, non la "vende" come un mero obbligo corrispondente ad un attestato. Il professionista di qualità rende la corretta formazione parte integrante dell'intero sistema aziendale costruendo un rapporto professionale basata sulla fiducia, la qualità e la correttezza degli aspetti formali e sostanziali dell'erogazione di un percorso formativo valido.

Erogare Corretta Formazione è sinonimo di professionalità e qualità e spinge i professionisti del settore a cercare quelle soluzioni che migliorano l'efficacia del proprio profilo professionale. La corretta formazione

è caratterizzata innanzitutto dal rispetto della normativa vigente, dagli accreditamenti o gli avalli necessari, dalla correttezza dei contenuti, dall'esattezza delle modalità di erogazione e dalla presenza di formatori qualificati. Chi opera nel settore della sicurezza sul luogo di lavoro ha bisogno di avere strumenti, conoscenze e competenze che solo la collaborazione e la condivisione con altri professionisti possono offrire perché il confronto permette di cercare soluzioni concrete e la condivisione delle risorse permette di ottimizzare il lavoro di tutti. Microcosmo Consulenze agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana, la Regione Sicilia e Provider ECM, autorizzata CNI e socia AIFeCS ha deciso di condividere le proprie risorse in termini di avalli e accreditamenti, competenze e conoscenze, in particolar modo riguardanti gli aspetti formali della corretta erogazione della formazione (iter da seguire, supporto burocratico etc.), con i professionisti che intendono erogare corretta formazione e condividere con tutti la cultura della sicurezza sul lavoro. Microcosmo Consulenze insieme ai Microcosmo Point ha creato una squadra dove grazie alla cooperazione e condivisione di tutti è possibile erogare corretta formazione come prevenzione, costruire un rapporto di stima e fiducia con le aziende e conquistare un posto specifico nel settore come Professionista di qualità.

Una rete di professionisti è in grado di creare valore in termini di produttività, efficacia e qualità. Il Settore della Sicurezza sul Lavoro ha bisogno di una rete di professionisti che possa fare la differenza e migliorare i servizi riguardanti la prevenzione delle aziende e dei lavoratori.

Grazie alla condivisione con i professionisti di tutto il territorio nazionale di background e know-how si è creata una rete di centri formativi in grado di erogare corretta e valida formazione ed essere un punto di riferimento per tutte le aziende d'Italia

Il Network è in continua espansione e sono gli stessi Professionisti che già partecipano quotidianamente alla rete che presentano nuovi centri formativi.

Breve descrizione del trend di formazione nei centri Microcosmo:

- NORD 360 corsi annui di cui 235 macchine
- CENTRO 685 corsi annui di cui 150 macchine
- SUD 175 corsi annui di cui 75 macchine

Considerando il rapporto con numero di point questi i risultati:

- al nord 65% di corsi macchine rispetto al totale
- al centro 14.17% corsi macchine rispetto al totale
- al sud 42.8% corsi macchine rispetto al totale

da indagare questa discrepanza tra nord e sud in base alle tipologie di attività presenti nel territorio e in base alle competenze del professionista.

5- Microcosmo – Dott.ssa Venuti Uniti per divulgare la Cultura della Sicurezza

Il 28 Aprile è la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro ricorrenza in cui divulgare la cultura della sicurezza.

In Italia il 28 Aprile, grazie ad Italia Loves Sicurezza, centinaia di professionisti e organizzazioni simultaneamente organizzano eventi di sensibilizzazione sul proprio territorio.

Si tratta di un progetto ideato proprio per coinvolgere in tutta la Penisola un numero importante di professionisti decisi a radicare la cultura della sicurezza sul lavoro come valore imprescindibile.

Nel 2017 AIFeCS e Microcosmo insieme agli AIFeCS Point e ai Microcosmo Point hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Sicurezza con eventi di sensibilizzazione in tutta Italia e con un concorso destinato a tutte le scuole d'Italia.

AIFeCS e Microcosmo insieme agli AIFeCS Point e ai Microcosmo Point ritengono che sia importante parlare di sicurezza sul lavoro non solo quando questa conquista la prima pagina della cronaca a causa delle morti bianche o degli infortuni e il 28 Aprile è l'occasione giusta per confrontarci sulla sicurezza tutti insieme e conquistare le prime pagine perché siamo riusciti a fare un importante **passo in avanti verso una cultura radicata** e in cui tutti, grandi e piccini, crediamo fortemente e a cui non siamo disposti a rinunciare.

Per 2018 siamo pronti a dare il nostro contributo alla divulgazione della cultura della sicurezza perché il cambiamento può avvenire se parte da una squadra coesa di professionisti.

6- Evolutiva Consulting – Dott. Sabatini

G-81 Il software cloud per la sicurezza sul lavoro

L'evoluzione tecnologica ha interessato anche il settore della sicurezza sul lavoro pertanto i professionisti cercano strumenti che possano migliorare le proprie performance.

Per avere adempimenti e scadenze in un'unica applicazione web, ovunque sei è nata G-81 la soluzione software che aiuta il datore di lavoro o il consulente a gestire in modo semplice e completo tutti gli adempimenti e le scadenze previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e normative connesse).

Si tratta di un software che:

- Pianifica: ti permette di pianificare gli adempimenti e monitorare le scadenze attraverso report filtrati
- Ricorda: ti avvisa in modo automatico e in tempo utile delle scadenze evitando dimenticanze e possibili sanzioni.
- Archivia: ti permette di archiviare tutta la documentazione correlata agli adempimenti effettuati
- Sempre con te: puoi aggiornare i tuoi dati anche quando non sei in ufficio grazie alla modalità cloud.

7- AIFeCS – Dott.ssa Cupolo

Formazione Continua per Professionisti

Per tutti quei professionisti che per poter esercitare la propria funzione devono essere iscritti ad un Ordine, ad un Collegio o un Albo è prevista dal quadro normativo l'obbligatorietà di ottenere **Crediti Formativi Professionale** ossia frequentare eventi formativi autorizzati a rilasciare una certificazione "misurata" in **CFP**.

I Crediti Formativi Professionali (CFP) rappresentano, infatti, per i professionisti "**l'unità di misura**" che **certifica l'acquisizione, tramite formazione continua e di aggiornamento, di conoscenze e competenze necessarie** affinché si possa garantire la permanenza in un Ordine o in un Albo e migliorare la qualità del proprio profilo professionale.

In base al settore di appartenenza il professionista è chiamato a frequentare percorsi formativi in grado di rilasciare il numero di CFP definiti come **soglia minima per la permanenza nell'albo, collegio o ordine di riferimento**.

La scelta del percorso formativo oltre a basarsi sui contenuti deve individuare quei **soggetti autorizzati al rilascio dei CFP** che a seguito di una valutazione da parte delle istituzioni di riferimento vengono autorizzati a rilasciare crediti e vengono guidati alle procedure corrette da seguire nell'organizzazione e gestione dell'evento formativo.

Come i CFP per tutti gli ordini, collegi e albi per i Professionisti Sanitari sono obbligatori i crediti **ECM**. Si tratta dell'obbligo di seguire eventi formativi autorizzati a certificare il rilascio di crediti che dimostrano la formazione continua e di aggiornamento nel **settore sanitario**.

Alcuni professionisti che devono frequentare eventi formativi di aggiornamento con rilascio di crediti formativi sono gli **ingegneri, i periti industriali e tutti i professionisti della sanità (medici, infermieri, biologi etc.)**.

Per esercitare la professione **l'Ingegnere** iscritto all'Albo deve essere in possesso di **almeno 30 CFP** (Crediti Formativi Professionali) erogati da un **Provider CNI**.

I **Periti industriali** devono garantire un impegno formativo all'interno dell'arco temporale, stabilito in 5 anni, tale da acquisire complessivamente **120 CFP**. **Solo gli enti autorizzati CNPI** possono erogare formazione continua per i Periti Industriali. Mentre per la formazione **ECM** sono previsti **150 crediti per il triennio 2017-2019 erogati da Provider**.

I professionisti della formazione per rappresentare un vero punto di riferimento nel settore devono poter rispondere anche all'esigenza formativa dei professionisti e quindi devono progettare **una corretta formazione efficace autorizzata al rilascio anche dei crediti CFP e ECM**.

Secondo i dati statistici riferiti al fabbisogno formativo 2016-2020 la popolosità delle prime cinque classi di high skill è per oltre il 60% riferita ai professionisti che hanno bisogno di CFP o ECM. Per rispondere a questa esigenza Microcosmo Point e Aifecs Point insieme a Microcosmo e AIFeCS hanno deciso di organizzare eventi di formazione continua.

8- Laborchimica – Dott.ssa Seri **Aria Indoor – Agenti inquinanti e loro fonti**

La qualità dell'aria indoor è relativa all'aria che si respira negli ambienti confinati, quali ad esempio abitazioni, uffici, ospedali, scuole, banche e alberghi.

L'inquinamento indoor è responsabile del 2,7% del carico globale di malattia nel mondo, ed in Europa del 4.6% delle morti nei bambini tra 0-4 anni per infezioni acute respiratorie.

In generale infatti, i bambini sono i gruppi più colpiti dalle conseguenze dell'inquinamento dell'aria indoor, specialmente in ambito domestico.

La qualità dell'aria negli ambienti confinati può essere alterata da agenti chimici, fisici e biologici.

Il rischio chimico è legato alla presenza di inquinanti chimici come ad esempio fumo di tabacco, monossido di carbonio, particolato aerodisperso, ossidi di zolfo, formaldeide e amianto.

Il rischio biologico invece è dovuto alla presenza di microrganismi, quali batteri e muffe, o acari.

Il rischio fisico può essere associato a radon, campi elettromagnetici o rumore.

L'inquinamento indoor è responsabile quindi di alcune patologie, con effetti a breve o lungo termine, in base al tempo di esposizione tra l'individuo e l'agente inquinante.

Il tema dell'inquinamento indoor è dunque molto attuale ed in continua evoluzione; pertanto è importante effettuare un'accurata valutazione del rischio relativa alle varie tipologie di ambienti confinati, considerando non solo le tipologie di materiale di costruzione, ma effettuando anche analisi che permettano di evidenziare la presenza, e la relativa quantità, degli agenti inquinanti.

9- Microcosmo – Dott.ssa Doto

Igiene Ambientale e Alimentare

Microcosmo ad oggi offre ai propri Point il servizio di Consulenza e la Redazione dei Piani di autocontrollo sia nel settore alimentare che nel settore piscine ed estetica. Uno studio di Microcosmo ha permesso di valutare quante sono le attività in apertura e quale è la domanda di formazione e documentazione necessaria nei settori igiene alimentare e ambientale. Molti professionisti afferenti alla struttura hanno conoscenze di sicurezza ma non di igiene e quindi Microcosmo mette a disposizione un professionista che permette la redazione documentale inerente igiene ambientale e alimentare. Settore Ristorazione: Nel 2016 oltre 20184 nuove attività ossia 8,1% in più rispetto al 2008 (41% take away e riduzione del -9,5% di bar). Settore Estetica: presidente estetisti Confartigianato dichiara che sono oltre 44000 le imprese attive di estetica. Di queste 35459 sono istituti di bellezza, 1650 manicure e pedicure, 3297 tatuaggio e piercing.

Settore alimentare: Il manuale, detto anche di autocontrollo, viene realizzato sui principi dell'haccp (Hazard analysis and critical control points, "Analisi dei rischi e controllo dei punti critici") dettati dal regolamento CE n. 852/2004.

Il manuale, oltre a descrivere l'azienda ed i suoi processi, contiene indicazioni per prevenire e risolvere i rischi alimentari per ogni fase del processo produttivo. Generalmente i manuali di autocontrollo prevedono procedure, istruzioni e schede per monitorare i vari punti in cui il pericolo per la salubrità degli alimenti può divenire concreto. I punti più importanti riguardano il monitoraggio delle temperature di conservazione, di cottura, sterilizzazione, ricevimento merci, ecc.

Ogni azienda alimentare ha delle caratteristiche strutturali e produttive differenti dalle altre; pertanto anche il manuale deve essere realizzato "su misura" al fine della sua reale utilità e garanzia della sicurezza alimentare.

NOVITÀ: Informazione sulle modifiche della normativa vigente, in particolare l'entrata in vigore di nuove norme in materia di sicurezza alimentare come le recenti modifiche al Pacchetto Igiene con l'abrogazione del Reg. 882/04 e 854/04.

Settore Piscine: Ogni piscina ad uso pubblico deve essere dotata di un adeguato Piano di Autocontrollo stabilito dall'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio (GU Serie Generale n.51 del 03-03-2003).

Attività estetiche: Ogni centro estetico ha l'obbligo di rispettare le norme igienico sanitarie e di avere a disposizione delle autorità il proprio fascicolo di esercizio che riguarda normative regionali/comunali.

10- Me.co. di Dott. Marco Mencarini L'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

L'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) va presentata allo Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia (SUAPE) che la trasmette alla Regione e ai soggetti istituzionali che intervengono nei procedimenti sostituiti dalla stessa.

Il provvedimento è rilasciato dalla Regione e sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale per il rilascio di almeno uno dei seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
- documentazione previsionale di impatto acustico;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

CHI LA DEVE CHIEDERE. Devono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata ambientale).

QUANDO CHIEDERLA. La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo (es. Autorizzazione agli scarichi, Autorizzazione alle emissioni etc) da essa sostituito.

DURATA E RINNOVO. L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

11- UBT – Dott.ssa Paoli Misure di Campi Elettromagnetici e Valutazione del rischio: D.Lgs. 159 del 1/8/2016

La normativa 2013/35/UE recepita dal D.Lgs. n°159 del 1/8/2016 obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione del rischio relativa all'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici attraverso opportune misurazioni e valutazioni.

UBT srl si occupa di qualsiasi aspetto di misura di campi elettromagnetici; dal censimento e studio delle apparecchiature sorgenti di campi elettromagnetici alla valutazione specifica per lavoratori a rischio come portatori di dispositivi medici impiantabili e donne in gravidanza.

Al termine della valutazione, UBT srl rilascerà una relazione tecnico-protezionistica contenente, oltre ai risultati delle misure, dei suggerimenti su come ridurre eventuali situazioni di rischio attraverso la zonizzazione delle aree di lavoro e l'apposizione della segnaletica appropriata. Inoltre offriamo un

supporto ai responsabili della sicurezza per quanto riguarda la formazione/informazione dei lavoratori esposti e non.

12- Studio Grimani – Dott. Grimani

Focus su misurazioni e campionamenti nelle valutazioni specifiche

Diverse sono le tipologie di misurazioni ed analisi che si possono effettuare in azienda per indagare sui livelli di rischio presenti, a partire dalle misurazioni necessarie per determinare gli agenti fisici fino ai campionamenti di aria per la determinazione delle sostanze pericolose (agenti chimici o cancerogeni, amianto) o degli agenti biologici.

La normativa di riferimento, il D.lgs., 81/08, si mantiene ad un livello abbastanza generale poiché gli articoli di riferimento valgono per tutte le tipologie di aziende, dalle più piccole con pochi rischi a quelle più grandi e rischiose; il decreto chiede al datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi, così come indicato nell'art. 28 in modo generico e, quando necessario, la misura o calcolo dei livelli del rischio specifico cui i lavoratori possono essere esposti.

Il ricorso facoltativo alle misurazioni o ai calcoli è previsto in primis dall'art. 181 nonché da tutti gli articoli che regolano i rischi specifici per derivanti dall'esposizione agli agenti fisici, quali:

- il rumore (art. 190),
- le vibrazioni meccaniche (art. 202),
- i campi elettromagnetici (art. 209),
- le radiazioni ottiche artificiali (art. 216).

Discorso simile per le sostanze pericolose, agenti biologici ed atex. Per tali rischi specifici, la normativa chiede al datore di lavoro solo di effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 e/o dell'art. 17, così come previsto dagli articoli specifici per:

- agenti chimici (art. 223),
- agenti cancerogeni (art. 236),
- l'amianto (art. 249),
- agenti biologici (art. 271),
- atmosfere esplosive (art. 290).

Non si parla di misurazioni o campionamenti, ma viene da se che spesso è necessario ricorrere a campionamento ed analisi per determinare il livello di concentrazione dell'agente di rischio specifico presente nell'ambiente di lavoro e quindi per determinare il livello di rischio presente.

In tutti i casi, sia per le misurazioni che per i campionamenti, la normativa ricorda che per le situazioni nelle quali è evidente che l'esposizione risulti trascurabile si può ricorrere alla cosiddetta '**giustificazione**' e, in tal caso, non sarà necessario approfondire oltre la valutazione del rischio. Nei casi dubbi, ci si potrà limitare ad alcune misurazioni, in maniera da poter escludere il superamento dei valori inferiori d'azione anche per i lavoratori più a rischio.

E' possibile quindi procedere nella valutazione del rischio o dei rischi in due modi:

- **valutazione senza misurazioni o campionamenti**, effettuata sulla base di banche dati o altri equivalenti, **giustificando** quindi il non superamento dei limiti di esposizione.
- **valutazione con misurazioni o campionamenti**, i cui dati e calcoli sono rilevati negli ambienti di lavoro indagato.

A questo punto le situazioni che si possono presentare sono sostanzialmente tre:

Situazione 1

Se i pericoli sono molto lievi, allora si potranno giustificare tranquillamente e si procederà senza misurazioni o campionamenti.

Situazione 2

Se esiste una situazione pericolosa conclamata (una o più attrezzature, sostanze, agenti ecc.), non sarà possibile giustificare l'attività, ma si dovrà procedere con una valutazione completa di misurazioni o campionamenti.

Situazione 3

Per tutte le altre situazioni (forse il 60% del totale), ove non è chiaro se il pericolo è rilevante, è necessario se procedere con misurazioni o campionamenti.

Ad esempio può esserci una sola un'attrezzatura che genera molto rumore oppure si può utilizzare una sola sostanza pericolosa con frasi di tossicità o cancerogenicità.

Da questi scenari scaturiscono alcune considerazioni principali.

Pro misurazioni e campionamenti:

- Sicuramente è un metodo cautelativo, visto che molti degli aspetti relativi a salute e sicurezza hanno sanzioni cospicue sia di tipo penale che amministrativo.
- La maggior parte delle sanzioni ricadono sul datore di lavoro. Il professionista, quindi, nelle sue funzioni di consulenza, ha un obbligo deontologico nel fornire la soluzione più adeguata.

Contro misurazioni e campionamenti:

- Le attività di misurazione o campionamenti sono più onerose, e quindi in apparente contrasto con la logica economica del datore di lavoro, che tende ad affidare all'esterno il minor numero di attività.
- Informare correttamente il datore di lavoro, per "educarlo" agli adempimenti normativi nel rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori, comporta un maggiore e a volte difficile impegno per il professionista.

A questo punto, un adeguato background in sinergia con il buonsenso, guideranno il professionista nella scelta della soluzione ottimale, da proporre al cliente.

In questo modo si garantisce al cliente un servizio migliore per almeno 3 motivi:

1. totale rispetto normativo;
2. certezza ed affidabilità al 100% dei servizi offerti al cliente, escludendo possibilità di contestazione (o sanzioni) da parte degli enti o clienti o fornitori del cliente;
3. fidelizzazione del cliente.

13- Gesifor – Geom. Nitti Giuseppe Radon: le caratteristiche principali

Il Radon è stato scoperto nel 1898 da Pierre e Marie Curie. Incolore, inodore e radioattivo, essendo generato dal decadimento del radio (Ra-226). Prima di decadere il radon rimane in vita per un tempo sufficientemente lungo (tempo di dimezzamento di 3,8 giorni) che gli consente di essere trasportato, in quanto gas, dai flussi di aria presenti nei suoli, anche a distanze notevoli, fino anche ad alcune centinaia di metri.

La fonte di propagazione è il sottosuolo dal quale fuoriesce e si disperde nell'ambiente, accumulandosi in locali chiusi e diventando pericoloso. Può risultare cancerogeno se inalato, in quanto emettitore di particelle alfa.

I rischi per la salute sono i seguenti:

- Rischio di contrarre un tumore. Seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo di sigaretta;
- Arieggiare gli ambienti, soprattutto se interrati o a contatto diretto col terreno.

Il legislatore ha affrontato la tematica e il poster si occupa di:

1. Normativa italiana e Direttive Europee
2. Legge Regione Puglia n. 30 del 03/11/2016 e s.m. e i. (L.R. n. 36 del 09/08/2017, art. 25)
3. Misure attuative della L.R. Puglia (campi di applicazione, come eseguire le misurazioni, linee guida Arpa Puglia, ecc.)

14- Studio Guidi – P. Industriale Guidi Rumore e Vibrazione

Il decreto Legislativo 81/08 individua al Titolo VIII gli *agenti fisici* intesi come, rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfere iperbariche.

Per quanto concerne le attività che comportano esposizione al rumore si applica il capo II, mentre per quelle che comportano esposizione a vibrazioni si applica il capo III,

Come è ben noto, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi derivanti da esposizione al rumore a alle vibrazioni.

La valutazione dei rischi è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale e/o ogni qualvolta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta. La valutazione deve essere eseguita da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione, in possesso di specifiche conoscenze in materia.

Risulta invece meno noto il fatto che il datore di lavoro, dopo aver effettuato la valutazione dei rischi da esposizione al rumore a alle vibrazioni, deve **identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione** con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi e non fermarsi alla sola consegna dei D.P.I.. Quindi, se a seguito della valutazione risulta che i valori *superiori* di azione sono superati, il datore di lavoro deve elaborare ed applicare un **programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rischio**.

Dal n° 1 al n° 7 -> Sezione Servizi ai Professionisti
Dal n° 8 al n° 10 -> Sezione Igiene e Ambiente
Dal n° 11 al n° 14 -> Sezione Misurazioni

